La Camera dei deputati dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana

di Guglielmo Negri *

1. Origine della istituzione; 2. La Camera dei deputati nel periodo statutario; 3. La Camera dei deputati nel regime fascista; 4. La Camera dei deputati nel «regime transitorio»; 5. La Camera dei deputati secondo la Costituzione della Repubblica; 6. Qualificazione dell'organo Camera dei deputati; 7. Organizzazione e funzionamento interno della Camera dei deputati; 8. Pubblicità dei lavori della Camera dei deputati; 9. Procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari ed internazionali; 10. Le competenze della Camera dei deputati nel finanziamento pubblico dei partiti politici.

1. — Nella storia delle Costituzioni italiane, l'espressione « Camera dei Deputati » compare per la prima volta il 29 gennaio 1848 nel proclama di Ferdinando II re delle due Sicilie: « Il potere legislativo sarà esercitato da Noi, e da due Camere, cioè una di Pari e l'altra di Deputati; la prima sarà composta d'individui da Noi nominati, la seconda lo sarà di Deputati da scegliersi dagli elettori sulle basi di un censo che verrà fissato... ». La successiva Costituzione del Regno di Napoli promulgata il 10 febbraio 1848, al capo III appunto intitolato « Della Camera dei Deputati » stabiliva l'elezione di un deputato « per ogni complesso di 40.000 anime »; l'eleggibilità era condizionata all'età di 25 anni compiuti e al possesso di « una rendita imponibile di cui sarà determinata la quantità dalla legge elettorale ».

Questa denominazione « Camera dei Deputati » per il corpo elettivo era chiaramente d'importazione francese e proveniva dalla *Charte* orleanista del 1830. Infatti nella tradizione del costituzionalismo italiano della fine del Settecento e dell'inizio dell'Ottocento le espressioni più usate per indicare la Camera elettiva erano quelle di Consiglio Maggiore, Gran Consiglio, Consiglio dei Juniori, Tribunato, Consiglio, Camera dei Comuni, Consiglio dei Deputati e non la denominazione Camera dei Deputati. Anche nella tradizione mazziniana (nella Costituzione della Repubblica romana del 1849) la preferenza va al nome di « Assemblea »; è prevista inoltre la rinnovazione triennale

* Guglielmo Negri è Vice Segretario generale della Camera dei deputati.

di essa e il monocameralismo a differenza del bicameralismo prevalente in tutti gli altri modelli costituzionali del periodo.

2. — Nei verbali del Consiglio di Conferenza convocato frequentemente da Carlo Alberto, re di Sardegna, nella fase preparatoria dello Statuto del Regno v'è traccia dell'espressione specifica « Camera dei Deputati » nella seduta del 7 febbraio 1848 dedicata ad un ampio ed approfondito esame della politica costituzionale da condurre con particolare riguardo all'introduzione del sistema rappresentativo. Fu in quella seduta, infatti, che il Ministro dell'interno lesse e propose i punti qualificanti del Proclama reale che sarebbe stato emanato il giorno seguente e primo fra tutti quello che « le pouvoir législatif sera collectivement exercé par le Roi et par deux Chambres », approvato all'unanimità dai partecipanti al Consiglio. Questo principio verrà confermato nell'articolo 3 dello Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile del Regno (emanato il 4 marzo 1848) « Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere; il Senato, e quella dei Deputati »; ed esplicitato nella parte che va sotto il titolo « Camera dei Deputati » nell'articolo 39 « La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge », nonché dagli articoli 40, 41, 42, 43 che stabilivano l'età minima di trenta anni per l'ammissione alla Camera, il mandato parlamentare come rappresentanza della Nazione, il divieto del mandato imperativo da parte degli elettori, la durata quinquennale della legislatura, l'elezione da parte della Camera del proprio Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Con gli articoli 45, 46 e 51 venivano poi stabilite le cosiddette « prerogative » della inviolabilità e della irresponsabilità del parlamentare nel caso di contatto con l'autorità di polizia e/o con l'autorità giudiziaria, e l'opinione pubblica: « Nessun deputato può essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera »; « Non può eseguirsi mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima »; « I senatori e i deputati non sono sindacabili per ragioni delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere ».

Fin dai primi mesi di vigenza dello Statuto si costituì una prassi che poi si consolidò ed assurse ad un principio costituzionale non scritto, ma di fondamentale importanza: la impossibilità pratica di

governare senza la fiducia della Camera dei Deputati, cioè della Camera elettiva che con il Senato del Regno, composto di membri nominati a vita dal re in numero non limitato, costituivano il potere legislativo.

Le dimissioni del primo Ministero costituzionale presieduto dal Balbo furono, infatti, comunicate alla Camera dei Deputati il 6 luglio 1848 dal Ministro Di Revel con la motivazione: « Il voto di ieri sera, non dirò di sfiducia, diede però a divedere politicamente e costituzionalmente che il Ministero non aveva il consenso dell'Assemblea ».

Il 4 dicembre 1848 il Ministro Alfieri-Perrone si dimise perché « alcune votazioni della Camera dei Deputati lo avevano convinto di non aver più quella maggioranza decisa che riteneva necessaria alla sua azione ».

Cosicché nel 1887 Mancini e Galeotti in *Norme ed usi del Parlamento italiano* scrivevano che « niuno ha mai messo in dubbio che il diritto di sindacato politico sulla condotta del Gabinetto non competa egualmente all'una ed all'altra Assemblea legislativa. Se non che il voto di fiducia propriamente deve considerarsi come una facoltà esclusiva della Camera dei Deputati; perocché in certo modo la vita e la morte del Ministero non può dipendere che da quell'Assemblea, la quale più direttamente e più immediatamente rappresenta la pubblica opinione ».

La rappresentatività della Camera aumentò gradualmente con l'allargamento dell'elettorato previsto dalle varie riforme elettorali (particolarmente quella del 1882 operata dalla Sinistra che estese il diritto di voto a tutti coloro che avessero compiuto il ventunesimo anno di età e sapessero leggere e scrivere oppure pagassero una certa somma di imposta diretta; ed introdusse lo scrutinio di lista in sostituzione del vecchio collegio uninominale) sino alla legge elettorale 30 giugno 1912 che introduceva il suffragio universale con il diritto di voto riconosciuto a tutti i cittadini maschi di ventuno anni capaci di leggere e scrivere e agli analfabeti che avessero compiuto il servizio militare e che avessero superato i trent'anni. Con questa stessa legge veniva finalmente istituita la « indennità parlamentare » (un compenso in denaro per permettere a tutti i deputati di assolvere al mandato senza preoccupazioni economiche) che varie volte era stata proposta alla Camera ed al Senato e che aveva trovato contrario il Conte di Cavour (« Je suis intimement convaincu que la Chambre des deputés aurait une influence beaucoup moins considerable dans le pays, si ses membres recevaient une indemnité »).

La legge elettorale del 15 agosto 1919 introdusse il sistema proporzionale di ripartizione dei seggi (attribuendo cioè ad ogni raggruppamento politico un numero di seggi pari alla proporzione dei voti ottenuti) e portò alle modifiche fondamentali del Regolamento della Camera dei Deputati del 1920. L'articolazione interna della Camera, infatti, sino ad allora avveniva, soprattutto al fine dell'esame preliminare dei progetti di legge, negli « uffici » che avevano una competenza indifferenziata ed erano in numero variabile (nel 1900, nove); i deputati venivano iscritti per sorteggio all'inizio di ogni sessione. Nel 1920, su proposta dell'onorevole Modigliani, la costituzione degli uffici avvenne non più sulla base del sorteggio, ma della volontaria adesione politica. Nascevano così i nuovi « uffici »: i Gruppi Parlamentari e le « Commissioni parlamentari permanenti »; gli Uffici-Gruppi come organi di designazione politica, le Commissioni come organi istruttori i quali — prevedeva l'onorevole Modigliani, relatore — « saranno certamente influenzati dal pensiero vivo e continuativo dei gruppi che li hanno creati » dando « alla formazione istruttoria dei disegni di legge quel carattere di interpretazione diretta del pensiero dei vari Gruppi che varrà a rendere l'istruttoria parlamentare più sollecita, più viva e più coordinata ».

3. — L'avvento del fascismo segnò profondi mutamenti sia dal punto di vista organizzativo interno della Camera dei Deputati sia da quello del procedimento di elezione dei deputati. Nel 1924, su mozione del deputato fascista Dino Grandi, fu ripristinato il sistema del sorteggio per gli uffici; con la legge 17 maggio 1928 fu introdotto il collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati e venne stabilito che il Gran Consiglio del Fascismo formava la lista dei candidati designati, che sottoponeva, poi, munita del segno del Fascio littorio, agli elettori che rispondevano affermativamente o negativamente alla domanda: « approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio del Fascismo ? ». Con la legge 19 gennaio 1939 la Camera dei Deputati veniva soppressa con la fine della XXIX Legislatura e veniva istituita in sua vece la Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Essa era formata dai componenti del Consiglio nazionale del Partito nazionale fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni. La qualità di consigliere nazionale veniva attribuita con decreto del Duce del fascismo, capo del Governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. I consiglieri nazionali godevano delle prerogative già stabilite per i deputati dallo Statuto

del Regno e ad essi spettava un'indennità annua stabilita per legge. La Camera fascista ebbe un nuovo Regolamento approvato per legge e può essere interessante rilevare che esso manteneva il sistema di lavoro articolato attraverso l'opera delle Commissioni legislative permanenti: mentre all'articolo 15 stabiliva la riserva di esame e deliberazione in assemblea per i disegni di legge di carattere costituzionale, per le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio e i rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende autonome di Stato e degli enti amministrativi di qualsiasi natura di importanza nazionale, all'articolo 16 deferiva all'esame esclusivo delle Commissioni della Camera e del Senato i disegni di legge non considerati nel precedente articolo 15 in modo che le norme così emanate acquistavano, dopo la sanzione regia e la promulgazione, forza di legge a tutti gli effetti. Questo decentramento nelle Commissioni in sede legislativa fu introdotto poi nell'articolo 72 della Costituzione della Repubblica.

4. — Dopo il crollo del fascismo, con regio decreto 2 agosto 1943, n. 705, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni veniva sciolta con la formula « la XXX legislatura è chiusa », quasi che non vi fosse stata interruzione nella serie delle legislature del libero Parlamento. Con deliberazione del Consiglio dei ministri del Governo Badoglio del 15 luglio 1944 fu provveduto alla nomina di un Commissario all'ente amministrativo Camera dei Deputati, distinto dall'Assemblea politica, nella persona di Vittorio Emanuele Orlando. Dopo la liberazione, ancora nel regime costituzionale transitorio, venne istituita la « Consulta nazionale » quale assemblea consultiva del Governo e con il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539, venne stabilito che « la Consulta, per il suo funzionamento si avvale dei locali e dei servizi della Camera dei Deputati ». All'indomani delle elezioni dell'Assemblea Costituente, questa ebbe sede nella Camera dei Deputati ed utilizzò il personale di essa.

5. — La Costituzione della Repubblica, all'articolo 55, stabilisce che « Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ». Nel dibattito all'Assemblea costituente la tesi favorevole alla soluzione monocamerale risultò minoritaria, mentre i costituenti si orientarono per l'adozione del sistema bicamerale, la rigorosa parità delle posizioni delle due Camere, il carattere prevalentemente elettivo del Senato. Il problema della differenziazione

fra i due rami del Parlamento fu parzialmente risolto assegnando al Senato una durata più lunga (sei anni, in seguito parificata con legge costituzionale del 9 febbraio 1963, n. 2, ai cinque anni della Camera per evitare altri inconvenienti di ordine politico che si erano rivelati nell'esperienza); una « base regionale » per la sua formazione (in parte disattesa); un'aliquota di cinque senatori nominati a vita dal Capo dello Stato; diversi requisiti per l'elettorato attivo e passivo (sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età e sono elettori i cittadini che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età; sono eleggibili a deputati gli elettori che hanno compiuto nel giorno delle elezioni i venticinque anni di età e sono elettori i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età).

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto; con la già ricordata legge costituzionale del 1963, il numero dei deputati è stato fissato definitivamente in 630. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La sede della Camera dei Deputati situata nel Palazzo Montecitorio in Roma è anche la sede del Parlamento che si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla Costituzione; il Presidente e l'Ufficio di presidenza di esso sono quelli della Camera dei Deputati. La Camera si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre; può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria la Camera, è convocato di diritto anche il Senato e viceversa.

La Costituzione, articolo 64, stabilisce che « ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti » e detta alcune norme di portata generale sulla pubblicità delle sedute che è sancita, tuttavia, con la facoltà data a ciascuna delle due Camere e al Parlamento a Camere riunite di deliberare di adunarsi in seduta segreta; sulla validità delle deliberazioni (non sono valide le deliberazioni se non è presente la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo la Costituzione prescriva una maggioranza speciale);

sulle prerogative dell'inviolabilità ed irresponsabilità dei deputati e senatori.

La Costituzione stabilisce anche che non si può appartenere contemporaneamente alle due Camere e che ogni membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e rappresenta la Nazione.

La Costituzione stabilisce, infine, nella sezione II del Titolo I della Parte II le norme relative all'esercizio della funzione legislativa comuni per le due Camere. Una autorevole dottrina (Esposito) non ritiene che con queste norme « la Costituzione voglia disciplinare essa direttamente, sia pure in parte, il procedimento legislativo, ma bensì che la Costituzione vuole fissare princìpi e direttive per i regolamenti cui è rimesso di disciplinare il procedimento legislativo ... con forza di regolamento e non di legge e tanto meno di legge costituzionale... ».

6. — La Camera dei Deputati è organo costituzionale, rappresentativo, collegiale, caratterizzato dalla posizione di indipendenza e di pari ordinazione rispetto agli altri organi costituzionali dello Stato. Il potere di emanare norme regolamentari per il proprio funzionamento e l'organizzazione, riconosciuto dall'articolo 64 della Costituzione alla Camera dei Deputati ed al Senato, affonda profonde radici nella storia delle assemblee, così come nel costituzionalismo contemporaneo è ancora aperta la questione se i regolamenti parlamentari nel loro complesso siano regolamenti di esecuzione delle costituzioni. Il Regolamento attuale della Camera dei Deputati è frutto di numerosi innesti compiuti sul vecchio tronco del Regolamento della Camera prefascista, approvato il 1° luglio 1900 al tempo del Governo Zanardelli-Giolitti che il Tosi definisce per la sua organicità e modernità « la base del nostro diritto parlamentare scritto ». Le modifiche introdotte nel luglio ed agosto 1920 registrarono le conseguenze operate dalla adozione del sistema elettorale proporzionale di cui già abbiamo parlato: Gaspare Ambrosini notò subito, infatti, che la trasformazione del regime parlamentare già avvenuta con la semplice adozione della rappresentanza proporzionale del corpo elettorale, divenne più marcata e definitiva con la riforma dell'ordinamento della Camera dei Deputati di quell'anno.

Altre modifiche furono introdotte nel 1922: come osserva l'Ungari « esse sono importanti perché fissano l'ultimo stato del Regolamento della Camera elettiva prima degli avvenimenti dell'ottobre

1922: quello cui si riferiranno sia la Consulta, sia l'Assemblea Costituente sia, da ultimo, la Camera dei Deputati del 1948 ». Tra il 1948 ed il 1971 il Regolamento della Camera ha subìto importanti variazioni: nel 1958, con una riforma di notevole interesse venne aumentato il numero delle Commissioni permanenti, con una nuova distribuzione delle competenze per materia e nuovi criteri per la designazione dei membri delle Commissioni da parte dei Gruppi parlamentari. Vennero istituite tre nuove Commissioni: la Commissione bilancio e partecipazioni statali (con competenza di esprimere il parere sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge, di riferire alla Camera sulla relazione economica generale del Ministro del tesoro, valutando correlativamente l'impostazione complessiva della politica finanziaria del Governo in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e dei riassunti dell'entrata e della spesa, sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, ecc.); la Commissione per gli affari costituzionali e per l'organizzazione dello Stato, regioni e disciplina del pubblico impiego; la Commissione per l'igiene e la sanità pubblica.

Dodici anni più tardi si giudicò che il tempo fosse maturo per procedere ad una amplissima riconsiderazione dell'esperienza normativa interna e anche dei risultati della sperimentazione di alcune nuove metodologie di lavoro ed istituti (quale quello della indagine conoscitiva sul tipo della *hearing* americana) introdotti in via provvisoria e parziale.

La Giunta del Regolamento presentò il 10 luglio 1970 un progetto di nuovo Regolamento diviso in tre parti: una prima destinata a regolare l'organizzazione ed il funzionamento della Camera sia nel suo lavoro di Assemblea, sia in quello delle Commissioni; una seconda parte relativa al procedimento legislativo; una terza, infine, concernente le procedure di indirizzo, di controllo e di informazione.

Il nuovo Regolamento fu approvato il 18 febbraio 1971.

7. — Sono organi ordinari della Camera dei Deputati: il Presidente della Camera, il quale rappresenta la Camera, assicura il buon andamento dei lavori parlamentari, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna; l'Ufficio di Presidenza che delibera il progetto di bilancio finanziario preventivo interno e il rendiconto consuntivo, decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi parlamentari nonché i ricorsi dei Gruppi parlamentari sulla composizione delle Commissioni parlamentari; nomina, su pro-

posta del Presidente, il Segretario generale della Camera, emana le norme relative all'amministrazione e alla contabilità interna, all'ordinamento degli uffici, alla carriera giuridica ed economica e alla disciplina dei dipendenti della Camera, formula gli indirizzi generali ed esercita la vigilanza sull'attività di documentazione svolta dai servizi ed uffici della Camera attraverso un apposito comitato; le Commissioni parlamentari permanenti; la Giunta delle elezioni; la Giunta per il Regolamento; la Giunta per l'esame delle autorizzazioni a procedere; i Gruppi parlamentari. Sono organi straordinari: le Commissioni speciali, le Commissioni parlamentari d'inchiesta della Camera. Esistono inoltre le Commissioni parlamentari bicamerali, composte da deputati e senatori, costituite per il perseguimento di fini specificamente previsti da leggi e in un caso direttamente dalla Costituzione (Commissione parlamentare per le questioni regionali). Delle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni si redige un processo verbale da parte del funzionario estensore del processo verbale e dei funzionari-segretari delle singole commissioni. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari, vengono raccolti e conservati negli archivi della Camera.

La Camera gode di autonomia amministrativa ed economica strettamente connessa alla sua funzione di organo della sovranità politica. Tuttavia, come bene osserva il Finzi, la completa autonomia consentita alle due Camere nella erogazione dei mezzi finanziari e nell'uso e nell'amministrazione dei beni posti a loro disposizione per l'esercizio delle loro funzioni non deve indurre ad attribuire alle Camere la proprietà di codeste attività patrimoniali. I palazzi, il mobilio, gli oggetti di arredamento, le biblioteche, infatti, della Camera e del Senato costituiscono proprietà dello Stato.

Un Regolamento dei servizi e del personale (ultimamente aggiornato con le modifiche approvate dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati nel 1980) stabilisce le competenze dell'apparato amministrativo servente l'organo legislativo e l'ordinamento del suo personale. Questo è ripartito in quindici servizi (Prerogative e immunità, Assemblea, Commissioni parlamentari, Studi, Archivio legislativo e documentazione, Biblioteca, Resoconti parlamentari, Stenografia, Tesoreria, Personale, Amministrazione e patrimonio, Relazioni comunitarie ed internazionali, Commissioni bicamerali e affari regionali, Documentazione automatica, Affari sociali) e in sette Uffici speciali presso la Segreteria generale (Affari generali, Cancelleria e protocollo centrale, Segreteria della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa,

Programmazione dei lavori parlamentari, Cerimoniale, Stampa e pubblicazioni, Informazione parlamentare). A capo dell'apparato amministrativo è il Segretario generale della Camera dei Deputati (cura la preparazione dei lavori parlamentari ed assiste il Presidente durante le sedute della Camera e del Parlamento in seduta comune; tiene i rapporti con la Presidenza della Repubblica, con il Senato, con la Presidenza del Consiglio e con i Ministri; redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta del regolamento, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari; provvede alla conservazione degli atti delle sedute segrete; riceve la proclamazione degli eletti da parte degli Uffici centrali nonché le proteste ed i reclami elettorali; partecipa alle sedute dell'Ufficio di Presidenza ed ha voto consultivo; ha la rappresentanza legale dell'amministrazione; dirige e cura le pubblicazioni della Camera; a norma dell'articolo 57 del Regolamento della Camera risponde al Presidente di tutti i Servizi ed Uffici dipendenti; è il Capo del personale, ne cura la disciplina ed assegna i dipendenti ai vari Servizi ed Uffici; predispone annualmente per l'Ufficio di Presidenza la relazione sullo stato dell'amministrazione). Il Segretario generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicesegretario generale.

Il Vicesegretario generale amministrativo esercita funzioni che il Segretario generale gli delega per quanto concerne il coordinamento delle attività dei servizi Tesoreria, Amministrazione e provveditorato, Affari sociali e Personale.

8. — Il capo XII del Regolamento della Camera disciplina la pubblicità dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario, preparato da funzionari specializzati e a cura del Servizio dei Resoconti, e un resoconto stenografico in edizione non definitiva, che viene pubblicato il giorno successivo alla seduta in collaborazione tra i Servizi della Stenografia e dei Resoconti. A tale edizione segue entro alcuni giorni una edizione definitiva con le eventuali rettifiche anche dei deputati. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* redatto a cura del Servizio delle Commissioni. Per i lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente si provvede inoltre alla pubblicazione del resoconto stenografico in collaborazione tra il servizio della stenografia ed il servizio delle Commissioni. Il pubblico è ammesso ad assistere ai lavori della Camera in

apposite tribune. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera. Il pubblico e la stampa possono essere ammessi a seguire lo svolgimento dei lavori delle Commissioni permanenti in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Così come la Camera, anche le Commissioni decidono quali dei loro lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

9. — Il Regolamento della Camera detta norme tendenti a creare procedure automatiche per l'adeguamento della legislazione nazionale alla normativa europea. In base all'articolo 127, infatti, gli atti normativi emanati dal Consiglio dei ministri e dalla Commissione delle Comunità europee sono deferiti per l'esame alla Commissione permanente competente per materia, con il parere della Commissione affari esteri. Entro il termine di trenta giorni, la Commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Su domanda, poi, di un rappresentante di Gruppo parlamentare o del Governo, in base all'articolo 126 ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* sulle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente.

Il Regolamento della Camera prevede, ancora, all'articolo 125 una procedura di raccordo della Camera dei deputati con l'attività delle Assemblee internazionali. Infatti ogni qualvolta siano trasmessi formalmente alla Camera i testi di risoluzioni o raccomandazioni approvate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera (Consiglio d'Europa, Assemblea dell'Unione europea occidentale e Unione interparlamentare) il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura alla Camera, ne dispone la stampa e il deferimento alla Commissione affari esteri per il parere, e alle Commissioni competenti per materia. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la

Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117 del Regolamento.

Analoga procedura si osserva per i testi di risoluzioni e raccomandazioni del Parlamento europeo ora eletto a suffragio universale diretto.

10. — La legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni sul finanziamento dei partiti politici attribuisce all'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati la competenza di ripartire secondo i criteri stabiliti dalla stessa ed al Presidente della Camera di autorizzare la corresponsione dei contributi ripartiti destinati a concorrere alle spese elettorali sostenute dai partiti per il rinnovo delle due Camere. La stessa legge demanda, poi, agli Uffici di Presidenza delle due Camere la ripartizione e l'erogazione di altri fondi atti a consentire l'esplicazione dei compiti dei gruppi parlamentari e l'attività funzionale dei partiti. Un regolamento di attuazione della legge approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (il 4 luglio 1974) e per la parte di sua competenza dal Consiglio di Presidenza del Senato (10 luglio 1974) disciplina tutta la materia.

Il Regolamento di attuazione prevede che i partiti e le formazioni politiche che hanno titolo al finanziamento per concorso alle spese elettorali debbono presentare documentata istanza al Presidente della Camera a cura dei rispettivi segretari politici o rappresentanti legali entro trenta giorni dalla celebrazione delle elezioni.

L'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati determina il piano di ripartizione della somma prevista in base ai dati, ai risultati elettorali e ai criteri stabiliti dalla legge 2 maggio 1974 (cit.). Il piano è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. La legge ed il regolamento di attuazione assegnano ai Presidenti delle Camere poteri di controllo e contestazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti secondo modalità indicate nella legge, nonché di sospensione dell'erogazione dei contributi sino alla definizione di eventuali controversie. È anche stabilito che si osservano, per quanto applicabili, nelle materie di esclusiva competenza della Camera dei Deputati (contributi alle spese elettorali) il Regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei Deputati.

Bibliografia

Per il periodo prestatutario e statutario:

Aquarone A., d'Addio M., Negri G., *Le costituzioni italiane*, Milano 1958;

Falco G., *Lo Statuto albertino e la sua preparazione*, Roma 1945, pagg. 207 e seg.;

Mancini M., Galeotti N., *Norme ed usi del Parlamento italiano*, Roma 1887;

Ghisalberti C., *Storia costituzionale d'Italia 1849-1948*, Bari 1974;

Perticone G., *Il regime parlamentare nella storia dello Statuto albertino*, Roma 1960;

Ungari P., *Profilo storico del diritto parlamentare in Italia*, Roma 1971;

Di Muccio P., « Il Presidente della Camera dei Deputati nel periodo statutario (1848-1939). Una cronaca parlamentare », in *Foro Amministrativo*, 1979.

Per il periodo fascista:

Aquarone A., *L'organizzazione dello Stato totalitario*, vol. I e II, 2, Torino 1974;

Ungari P., *Profilo storico del diritto parlamentare in Italia*, cit.

Per il periodo di vigenza della Costituzione repubblicana:

Falzone, Palermo, Cosentino, *La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori*, 2, Roma 1954, pagg. 151 e seg.;

Astraldi-Cosentino, *I nuovi regolamenti del Parlamento italiano*, Roma 1950;

Segretariato generale della Camera dei Deputati, *Il Regolamento della Camera dei Deputati. Storia, istituti, procedure*, Roma 1968;

Longi-Stramacci, *Il Regolamento della Camera dei Deputati illustrato con i lavori preparatori (1948-1968)*, Milano 1968;

Martines T., *La natura giuridica dei regolamenti parlamentari*, Pavia 1952;

Maccanico A., « Aspetti costituzionali della riforma dei regolamenti parlamentari », in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente*, V, Firenze 1969;

Capurso M., « Sui nuovi regolamenti parlamentari », in *Rassegna Parlamentare*, 1971;

SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, *Il nuovo Regolamento della Camera dei Deputati illustrato con i lavori preparatori,* Roma 1972;

TOSI S., *Diritto parlamentare,* Milano 1974;

MANZELLA A., *Il Parlamento,* Bologna 1977;

LONGI V., *Elementi di diritto e procedura parlamentare,* Milano 1978;

CHIMENTI C., *Gli organi bicamerali nel Parlamento italiano,* Milano 1979;

DI CIOLO U., *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica,* Milano 1981.

Sul tema del controllo sugli interna corporis *delle Camere*:

MODUGNO F., « In tema di regolamenti parlamentari e di controllo sugli *interna corporis acta* delle Camere », in *Scritti in onore di Gaspare Ambrosini,* II, Milano 1970;

ESPOSITO C., « Questioni sulla invalidità delle leggi per (presunti) vizi del procedimento di approvazione », in *Giurisdizione costituzionale,* II, 1957.

Sul Presidente della Camera:

FERRARA G., *Il Presidente di Assemblea parlamentare,* Milano 1965;

SPANTIGATI F., « Il ruolo del Presidente della Camera », in *Politica del diritto,* 1979.

Sul Segretario generale della Camera:

MOHRHOFF F., *I segretari generali delle Assemblee legislative. Sviluppo storico, configurazione politico-giuridica e rilevanza parlamentare-costituzionale,* Roma 1961.

Sulle Commissioni parlamentari:

ELIA L., « Le Commissioni parlamentari italiane nel procedimento legislativo », in *Archivio giuridico,* 1961;

BERTOLINI G., « Le Commissioni parlamentari nei regolamenti della Camera e del Senato », in *Studi parlamentari,* 1973.

Sulla natura giuridica del gruppo parlamentare:

CIAURRO G. F., « Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari », in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea Costituente,* IV, Firenze 1969;

RESCIGNO G. U., « Gruppi parlamentari », in *Enciclopedia del diritto,* XIX, 1970.

Sul tema dell'autonomia amministrativa ed economica della Camera dei Deputati:

FINZI C., *L'autonomia amministrativa ed economica delle Assemblee legislative*, Roma 1934, 1ª, 2ª, 1980;

COSENTINO U., « La Camera ha personalità giuridica ? », in *La politica parlamentare*, VI, 1953;

BUSCEMA S., *Autonomia contabile degli organi costituzionali*, Padova 1958;

SANDULLI A. M., « Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del loro personale », in *Giurisprudenza italiana*, 1977.

Sulle procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari ed internazionali:

ROMANELLI C., *Il Parlamento europeo*, Padova 1977;

NEGRI G., « Parlamenti nazionali e Comunità europea: modi e strumenti di una partecipazione », in *Comunità internazionale*, 1976.

Per un quadro riassuntivo:

MOHRHOFF F., « Camera dei Deputati », in *Novissimo digesto italiano*, II, 1957;

BISCARETTI DI RUFFIA P., « Camera dei Deputati », in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959;

PACELLI M., *Le radici di Montecitorio*, Roma 1983.